

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) MINNECI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FERRARI PIERPAOLO

Seduta del 11/04/2019

FATTO

Il cliente ha stipulato un contratto di mutuo indicizzato al franco svizzero nel 2002. Nell'art. 4 del contratto il tasso di interesse viene quantificato in una misura numerica iniziale e indicizzato al Franco Svizzero, prevedendo un tasso di cambio Franco svizzero/Euro, mentre nell'art. 5 è prevista l'apertura di un deposito fruttifero.

Nel 2015/2016, a seguito di richiesta di estinzione, l'intermediario ha richiesto non solo la restituzione del capitale residuo ma anche l'indicizzazione valutaria, finanziaria, e la rivalutazione, senza fornire poi i chiarimenti richiesti. Il cliente decideva di procedere ai pagamenti sino all'estinzione naturale del rapporto a novembre 2017.

Il ricorrente contesta dunque:

- l'illegittimità degli addebiti – dal gennaio 2010 alla data di estinzione del 2017 – discendenti dagli articoli 3-4-5 del contratto di mutuo;
- la mancata informativa, da parte della banca, sull'indicizzazione al franco svizzero e sui rischi connessi, anche nelle comunicazioni inviate successivamente;
- che la clausola di cui all'art. 4 contiene in realtà un derivato implicito ed ha una causa propria.

La banca, eccepita l'incompetenza temporale, ha rilevato che:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- la questione sottoposta dal cliente, ancorché concernente la validità del contratto di mutuo al franco svizzero, differisce profondamente dalle pronunce del Collegio di Coordinamento di cui è stato oggetto;
- il cliente contesta infatti non già il meccanismo di cui all'art. 7 per il caso di estinzione anticipata, bensì la pattuizione relativa alla determinazione, attraverso l'indicizzazione, dello stesso tasso di interesse, di cui all'art. 4;
- sul punto, peraltro la giurisprudenza di legittimità ha da tempo riconosciuto la liceità della causa di mutuo ai prestiti indicizzati ad una valuta estera, in cui le parti, nell'esercizio della loro autonomia negoziale, assumono entrambe un rischio futuro;
- il cliente ha appreso la natura di mutuo indicizzato a valuta estera non solo dalle illustrazioni che hanno preceduto la stipula e le clausole contrattuali stesse, ma anche da successive comunicazioni riepilogative riportanti le principali caratteristiche del mutuo, con particolare riferimento ai meccanismi di indicizzazione e di rivalutazione in caso di conversione ed estinzione anticipata con le note datate 1 marzo 2013 e 26 marzo 2015;
- la mera indicizzazione di un mutuo ad un parametro esterno, quali il tasso di interesse ed il tasso di cambio, non è sufficiente a mutare la struttura del mutuo in derivato o implicito.

DIRITTO

Il Collegio deve preliminarmente dar conto dell'eccezione di incompetenza temporale sollevata dall'intermediario, in via pregiudiziale.

Tale eccezione va rigettata in quanto, pur essendo la competenza arbitrale effettivamente circoscritta ai ricorsi aventi ad oggetto operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, nel caso di specie, la domanda proposta dal ricorrente riguarda i conteggi di estinzione anticipata effettuati dall'intermediario resistente nel settembre 2015 e contestati dal ricorrente. Ne consegue che, trattandosi di operazioni e comportamenti successivi al 1° gennaio 2009, va affermata la competenza del Collegio arbitrale, come chiarito anche dal Collegio di Coordinamento di questo Arbitro (dec. n. 5866/2015, seguita ad es. da ABF Napoli, n. 809/2016).

Venendo all'esame del merito, l'oggetto del ricorso riguarda l'accertamento della legittimità del metodo di calcolo previsto dall'art. 4 del contratto predisposto dall'intermediario e, conseguentemente, la validità e l'efficacia della clausola stessa che rappresenta la base normativa del suddetto calcolo.

Questo Collegio deve altresì rilevare, con specifico riguardo al caso di specie, che la parte ricorrente, nella formulazione della domanda, richiede anche la disapplicazione del tasso ultralegale che regola il rapporto di finanziamento per trasparenza e opacità delle condizioni contrattuali. Tale domanda merita accoglimento perché la formulazione contrattuale risulta opaca, non essendo facilmente intellegibile né su quale base di calcolo sia applicata semestre per semestre l'eventuale differenza tra tasso di cambio convenzionale e quello di mercato, né tanto meno le differenti modalità di regolamento dei conguagli semestrali. In considerazione di quanto precede ed, in specie, della nullità della clausola contenuta nell'art. 4 del contratto stipulato tra le parti del presente giudizio, e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., l'intermediario dovrà rimborsare alla parte ricorrente la differenza fra l'interesse applicato e il tasso di interesse legale dal primo gennaio 2010 alla data di estinzione.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario rimborsi alla parte ricorrente la differenza tra gli interessi applicati e gli interessi legali per il periodo dal 1° gennaio 2010 fino all'estinzione del finanziamento.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA